



DETERMINA SINDACALE n. 08 del 04/05/2023

OGGETTO: CONFERIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L. R. N. 7/1992, DELL'INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO A TITOLO GRATUITO IN PIANIFICAZIONE STRATEGICA FONDI MINISTERIALIE E PNRR.

IL SINDACO

PREMESSO che la legislazione siciliana, al fine di consentire ai Sindaci di svolgere le funzioni loro attribuite, nonché per sostenere l'azione amministrativa indirizzata all'attuazione del proprio programma, ha attribuito al Sindaco la facoltà di conferire incarichi ad esperti esterni;

RICHIAMATI

-l'art. 14 della L.R. 7/1992, come modificato dalla L. R. n. 5/2021., che testualmente recita: “ 1. Il sindaco può conferire incarichi a tempo determinato, rinnovabili, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione. L'oggetto e la finalità dell'incarico devono essere definiti all'atto del conferimento e possono anche riferirsi ad attività di supporto agli uffici in materie di particolare complessità, per le quali l'ente abbia documentabili carenze delle specifiche professionalità. Il sindaco può altresì conferire, in aggiunta agli incarichi ad esperti di cui al presente comma, l'incarico di portavoce previsto dall'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150. Gli incarichi di cui al presente comma non possono essere conferiti dal sindaco negli ultimi sei mesi del mandato. 2. Il numero degli incarichi ad esperti di cui al comma 1 non può essere superiore a: a) due nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti; b) tre nei comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 250.000 abitanti; c) quattro nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti. 3. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, l'atto di conferimento dell'incarico deve essere ampiamente motivato. 4. Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività svolta dagli esperti da lui nominati. 5. Agli esperti è corrisposto un compenso mensile non superiore allo stipendio tabellare previsto per la qualifica unica dirigenziale dal CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali. Sono, altresì, consentiti conferimenti di incarichi a titolo gratuito, nei limiti di cui al comma 2, ove il soggetto individuato accetti espressamente, all'atto del conferimento, la gratuità della prestazione. 6. Ad un medesimo soggetto non possono essere conferiti contemporaneamente più di due incarichi ai sensi del presente articolo. L'incarico di esperto è compatibile con altri incarichi di collaborazione esterna e/o di consulenza, purché gli incarichi non comportino conflitti di interesse.”

- la Sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 15 marzo 2022 che ha dichiarato l'illegittimità della predetta disposizione limitatamente alla parte in cui consente il rinnovo dell'incarico oltre il mandato del sindaco e l'attribuzione di compiti gestionali;

RILEVATO che

a)secondo l'orientamento unanime della giurisprudenza di merito e contabile:

-la norma dell'art. 14 della L. R. 7/92 per il carattere fiduciario del rapporto che lega il primo cittadino all'esperto non richiede alcuna procedura concorsuale o selezione comparativa (cfr Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale Appello per la regione siciliana, Sent. N. 21/A/2019);

- anche i compensi degli esperti del sindaco, di cui al citato art. 14, debbono essere ricompresi nell'obiettivo di riduzione e nel limite massimo consentito per la tipologia di spesa di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78 del 2010 e ss.mm.ii, salva ed impregiudicata restando la riconducibilità della disciplina sugli "esperti" allo speciale ordinamento delle autonomie locali in Sicilia;



DETERMINA SINDACALE n. 08 del 04/05/2023

OGGETTO: CONFERIMENTO, AI SENSI DELL'ART. 14 DELLA L. R. N. 7/1992, DELL'INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO A TITOLO GRATUITO IN PIANIFICAZIONE STRATEGICA FONDI MINISTERIALIE E PNRR.

IL SINDACO

PREMESSO che la legislazione siciliana, al fine di consentire ai Sindaci di svolgere le funzioni loro attribuite, nonché per sostenere l'azione amministrativa indirizzata all'attuazione del proprio programma, ha attribuito al Sindaco la facoltà di conferire incarichi ad esperti esterni;

RICHIAMATI

-l'art. 14 della L.R. 7/1992, come modificato dalla L. R. n. 5/2021., che testualmente recita: " 1. Il sindaco può conferire incarichi a tempo determinato, rinnovabili, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione. L'oggetto e la finalità dell'incarico devono essere definiti all'atto del conferimento e possono anche riferirsi ad attività di supporto agli uffici in materie di particolare complessità, per le quali l'ente abbia documentabili carenze delle specifiche professionalità. Il sindaco può altresì conferire, in aggiunta agli incarichi ad esperti di cui al presente comma, l'incarico di portavoce previsto dall'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150. Gli incarichi di cui al presente comma non possono essere conferiti dal sindaco negli ultimi sei mesi del mandato. 2. Il numero degli incarichi ad esperti di cui al comma 1 non può essere superiore a: a) due nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti; b) tre nei comuni con popolazione superiore a 30.000 e fino a 250.000 abitanti; c) quattro nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti. 3. Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, l'atto di conferimento dell'incarico deve essere ampiamente motivato. 4. Il sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività svolta dagli esperti da lui nominati. 5. Agli esperti è corrisposto un compenso mensile non superiore allo stipendio tabellare previsto per la qualifica unica dirigenziale dal CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali. Sono, altresì, consentiti conferimenti di incarichi a titolo gratuito, nei limiti di cui al comma 2, ove il soggetto individuato accetti espressamente, all'atto del conferimento, la gratuità della prestazione. 6. Ad un medesimo soggetto non possono essere conferiti contemporaneamente più di due incarichi ai sensi del presente articolo. L'incarico di esperto è compatibile con altri incarichi di collaborazione esterna e/o di consulenza, purché gli incarichi non comportino conflitti di interesse."

- la Sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 15 marzo 2022 che ha dichiarato l'illegittimità della predetta disposizione limitatamente alla parte in cui consente il rinnovo dell'incarico oltre il mandato del sindaco e l'attribuzione di compiti gestionali;

RILEVATO che

a)secondo l'orientamento unanime della giurisprudenza di merito e contabile:

-la norma dell'art. 14 della L. R. 7/92 per il carattere fiduciario del rapporto che lega il primo cittadino all'esperto non richiede alcuna procedura concorsuale o selezione comparativa (cfr Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale Appello per la regione siciliana, Sent. N. 21/A/2019);

- anche i compensi degli esperti del sindaco, di cui al citato art. 14, debbono essere ricompresi nell'obiettivo di riduzione e nel limite massimo consentito per la tipologia di spesa di cui all'art. 6, comma 7, del D.L. n. 78 del 2010 e ss.mm.ii, salva ed impregiudicata restando la riconducibilità della disciplina sugli "esperti" allo speciale ordinamento delle autonomie locali in Sicilia;

b) il comune di Capri Leone rientra nella fascia demografica di cui alla lettera a) del succitato art. 14 ,della L. R. 7/1992 e che in atto non è stato conferito nessun incarico;

DATO atto che

-ai sensi dell'art. 13 della L. R. 7/92, il Sindaco è titolare delle funzioni che per legge o statuto non sono attribuite ad altri organi del comune, rientrano quelle di programmazione, indirizzo e controllo dell'attività amministrativa,

- nell'ambito della programmazione, anche in ragione delle scarse risorse finanziarie di cui oggi dispongono gli enti locali, un ruolo strategico è rappresentato dall'attività di pianificazione strategica e valutazione delle politiche pubbliche per l'utilizzo dei fondi ministeriali in favore degli enti locali, e l'attuazione degli interventi del PNRR;

RITENUTO , pertanto , necessario conferire un incarico a soggetto esterno in pianificazione strategica fondi ministeriali e PNRR;

CONSIDERATO che

-la professionista Pidalà Alessandra , nata a Dortmund (Germania), il 07.10.1978, ha manifestato la propria disponibilità a ricoprire l'incarico di cui in oggetto a titolo gratuito per anni uno;

- la stessa è in possesso di documentata professionalità ed esperienza per coprire il succitato incarico, giusto curriculum vita in atti dal quale si evince che dall'anno 2011 ha ricoperto a vario titolo, diversi incarichi per la programmazione e pianificazione della gestione di fondi pubblici

- è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva ex art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in ordine all'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi, nonché all'insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013,

- viene rispettato il limite numerico di cui all'art. 14, comma 6, lett. a) della l.r. 7/1992;

DATO ATTO che il soggetto incaricato

- non instaurerà alcun rapporto di lavoro con il Comune di Capri Leone e non svolgerà alcun attività di tipo gestionale;

- è obbligato a relazionare sull'attività svolta anche al fine di consentire l'adempimento di cui all'art. 14, comma 4, della L.R. 7/92;

- è altresì obbligato ad essere presente nella sede municipale o nelle sedi ove è necessario per l'espletamento dell'incarico, su richiesta del Sindaco;

- svolgerà l'attività in stretta collaborazione con il Sindaco

- potrà richiedere la collaborazione degli organi burocratici, l'utilizzo di strumenti e beni comunali e l'accesso a documenti e atti, nel rispetto delle prerogative degli uffici e delle norme vigenti;

EVIDENZIATO che l'incarico è a tempo determinato, per anni uno, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del relativo disciplinare d'incarico, fermo restando la possibilità di revoca;

VISTI

- il disciplinare di incarico (All."A");

- l'art 14 della L. R. n. 7/1992 e ss.mm.ii ,

- la L. R. n. 30/2000;

- il D. Lgs. n. 165/2001;

- il D. Lgs. n..267/2000; VISTO lo Statuto Comunale;

- il Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei servizi;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. DI CONFERIRE alla professionista Pidalà Alessandra, nata a Dortmund (Germania), il 07.10.1978, l'incarico di esperto del Sindaco, ai sensi dell'art. 14 , della L. R. N. 7/1992, a titolo gratuito, al fine di

espletare attività di consulenza di cui in narrativa secondo le modalità, le condizioni ed i termini di cui al disciplinare d'incarico che si allega alla presente sub lett. "A" per costituirne parte integrante e sostanziale;

2. DI DARE ATTO che

- l'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del disciplinare ed per la durata di anni uno, fatta salva eventuale proroga entro la data di scadenza del mandato del Sindaco ed è revocabile in ogni momento previa adozione di apposita e motivata determinazione sindacale.

- l'incaricato

a) è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio su tutte le informazioni e notizie di cui venga a conoscenza nell'ambito dello svolgimento dei compiti infra descritti,

b) per lo svolgimento dell'incarico conferito, potrà utilizzare i locali comunali, le risorse strumentali necessarie e potrà accedere agli uffici comunali per prendere visione o richiedere copia di atti e provvedimenti, richiedere informazioni su pratiche di ufficio e sullo stato delle stesse, intrattenere rapporti con i funzionari comunali e i responsabili di procedimento, per lo studio, l'approfondimento e l'esame di particolari problematiche connesse esclusivamente all'incarico;

- che il presente atto non comporta spesa per l'ente;

3. DI NOTIFICARE il presente provvedimento all'incaricato e trasmetterne copia al Presidente del Consiglio Comunale, agli Assessori comunali, Segretario generale, ai preposti alle strutture di massima dimensione dell'Ente per opportuna conoscenza.

4. DI DISPORRE, a cura dell'Ufficio competente la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line, sul sito web del Comune, sezione "Amministrazione trasparente/ Consulenti e collaboratori".



Il Sindaco

Avv. Bernardette Grasso

COMUNE DI CAPRI LEONE
Citta' Metropolitana di Messina

PARERI

Ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. 11 Dicembre 1991, n.48, e attestazione della copertura finanziaria SULLA DETERMINAZIONE SINDACALE, innanzi riportata.

UFFICIO DI RAGIONERIA


Art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 18/08/2000, n. 267) e registrazione di impegno spesa al capitolo:

LA PRESENTE NON COPRONTE SPESE A CARICO
DELL'ISTITUTO ENTE
INTERVENTO N. _____ Cap _____ Comp./Res

Li 04/05/2023

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA E DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Giuseppina Mangano





COMUNE DI CAPRI LEONE
Città Metropolitana di MESSINA

DISCIPLINARE D'INCARICO DI ESPERTO DEL SINDACO EX ART.14 L.R. 26
AGOSTO 1992, N.7 E S.M.I.

L'anno duemilaventitre, il giorno Quattro del mese di Maggio, in Capri Leone, fraz. Rocca presso la sede municipale di Via S. Antonio snc,

TRA

Il Comune di Capri Leone, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, l'Avv. Bernardette Felice Grasso codice fiscale del Comune C.F.: GRSBNR59M49B695D;

E

Il professionista Pidalà Alessandra, nato a Dortumund (Germania) il 07.10.1978 codice fiscale: CF: PDLSN78R47Z112B ,

Premesso che:

- con determina sindacale n. 08 del 04/05/2023, esecutiva come per legge, il Sindaco del Comune di Capri Leone ha conferito al professionista, sopra generalizzato, l'incarico, a tempo determinato, di esperto estraneo all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 7/1992 e s.m.i., al fine di essere coadiuvato nell'attività di programmazione e di pianificazione strategica e valutazione delle politiche pubbliche per l'utilizzo dei fondi ministeriali in favore degli enti locali, e l'attuazione degli interventi del PNRR;

DATO ATTO che l'attività dovrà riguardare

Ciò premesso, tra le parti SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (OGGETTO DELL'INCARICO)

1.L'incarico di che trattasi ha per oggetto l'espletamento di attività di esperto del Sindaco, ex art. 14 della L.R. n. 7/1992 e s.m.i., allo scopo di coadiuvare il Sindaco nello svolgimento delle funzioni che per legge o statuto non sono attribuite ad altri organi del comune, rientrando quelle di programmazione indirizzo e controllo dell'attività amministrativa.

Specificatamente il soggetto incaricato deve coadiuvare il sindaco nell'attività di programmazione e di pianificazione strategica e valutazione delle politiche pubbliche per l'utilizzo dei fondi ministeriali in favore degli enti locali, e l'attuazione degli interventi del PNRR


2. L'esperto svolgerà la propria prestazione professionale - secondo le direttive e le indicazioni programmatiche del Sindaco, cui dovrà attenersi

Art.2 (DILIGENZA E OBBLIGHI DELLE PARTI)

1. L'esperto svolgerà l'incarico secondo le vigenti disposizioni, osservando gli obblighi e le disposizioni di legge, deontologiche e la massima diligenza e perizia, con propria organizzazione di mezzi e senza vincolo di subordinazione.
2. L'esperto si impegna a recarsi presso il Comune secondo il piano di lavoro di volta in volta concordato con il Sindaco, al fine di sviluppare ogni utile confronto con gli organi politici e burocratici del Comune su tutte le materie attinenti all'incarico conferito. Dovrà assicurare, comunque, la sua presenza presso l'Ente ogni qualvolta lo richiederà il Sindaco.
3. L'esperto è tenuto, su richiesta verbale del Sindaco, a partecipare alle riunioni di Giunta e di Consiglio Comunale e ad assisterlo in ogni altro momento istituzionale, al fine di illustrare questioni rientranti nelle materie oggetto dell'incarico, nonché a partecipare ad incontri e riunioni previa intesa con l'organo monocratico.
4. L'esperto assume l'obbligo di relazionare al Sindaco sull'attività svolta con cadenza bimestrale e, comunque, di presentare sulla stessa dettagliata relazione alla scadenza dell'incarico, anche ai fini degli adempimenti di cui al comma 4, art. 14, L.R. n.7/1992.
5. L'esperto contrae, altresì, l'obbligo del segreto d'ufficio sugli atti e documenti riservati eventualmente esaminati per lo svolgimento della propria attività.
6. Il Comune di Capri Leone si impegna a fornire ogni supporto necessario al corretto svolgimento della prestazione, mettendo a disposizione le risorse umane e strumentali idonee che si rendessero necessarie per la conoscenza e l'approfondimento di ogni problematica connessa all'incarico, ai fini dell'espletamento dello stesso. L'incaricato potrà richiedere informazioni su pratiche di ufficio e sullo stato delle stesse, accedere ai sistemi informatici qualora fosse necessario, intrattenere rapporti con i funzionari comunali e i responsabili di procedimento, per lo studio, l'approfondimento e l'esame di particolari problematiche connesse esclusivamente all'incarico.
7. L'esperto si impegna ad osservare le norme del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. N. 165 del 30.03.2001, di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nonché del codice di comportamento del Comune di Capri Leone, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 178 del 29/07/2016, che si consegna in copia. La mancata osservanza delle regole di condotta ivi contenute comporta la risoluzione del presente contratto.

Art. 3 (DURATA DELL'INCARICO-REVOCA –RECESSO ANTICIPATO)

1. L'incarico di cui alla presente scrittura, che non costituisce rapporto di pubblico impiego e di diritto pubblico, avrà la durata di anni uno dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare, a far data dalla sottoscrizione del presente disciplinare e, in ogni caso, scadrà alla cessazione del mandato elettorale del Sindaco. Lo stesso potrà essere espressamente confermato e prorogato, con separato e distinto provvedimento sindacale, sulla base delle necessità del Sindaco e la disponibilità dell'esperto.
2. L'incarico de quo potrà essere revocato, in ogni momento, a giudizio discrezionale e motivato del Sindaco.
3. E' facoltà del Comune, nella persona del Capo dell'Amministrazione, mediante semplice e motivata comunicazione scritta, con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso, risolvere anticipatamente il rapporto nascente dal presente disciplinare.



4. Nel caso di risoluzione anticipata del rapporto professionale per volontà del professionista, quest'ultimo si impegna a darne immediata comunicazione scritta al Comune (Sindaco) con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.

5. Per quanto qui non espressamente previsto, si rinvia alle norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata applicabili in materia.

Art.4 (COMPENSI)

1. L'esperto accetta di svolgere il presente incarico a titolo gratuito

Art.5 (NATURA GIURIDICA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE)

Il presente disciplinare, ai sensi dell'art. 14, comma I, della citata L.r. n. 7/1992, non costituisce rapporto di pubblico impiego, ma configura un rapporto di incarico libero professionale, (prestazione di lavoro autonomo) e, pertanto, non dà luogo a rapporto di lavoro subordinato, coordinato, dipendente o di qualsiasi altra natura.

Art.6 (ELEZIONE DI DOMICILIO)

1. Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:

- Il Comune di Capri Leone, nella persona del Sindaco e legale rappresentate, presso la Sede del Municipio;

- l'esperto, Pidalà Alessandro, in Capri Leone fraz. Rocca, Via Calogero Pidalà n. 22. In caso di cambiamento del superiore domicilio, l'esperto è tenuto a comunicarlo tempestivamente all'altra parte, tramite servizio postale a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 7 (TRATTAMENTO DATI PERSONALI)

Il professionista incaricato, sopra meglio generalizzato, autorizza il Comune di Capri Leone al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione ad altri soggetti o Enti esclusivamente per lo svolgimento della prestazione oggetto del presente disciplinare e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia, nel rispetto degli obblighi di sicurezza. e riservatezza disciplinati dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali", del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, RGPD (UE) n. 2016/679, e di ogni altra disposizione di legge vigente in materia .

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ESPERTO

Alessandro Pidalà